GAL METROPOLI EST
Strada vicinale Montagnola-Serradifalco, snc 90011 Bagheria (PA)
C.F.: 05970630827 - tel./fax 091 931206 - e-mail: segreteria@galmetropoliest.org – www.galmetropoliest.com

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014-2020	

BANDO PUBBLICO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014 - 2020

Strategia di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo "Il Distretto Turistico-Rurale"
GRUPPO DI AZIONE LOCALE "METROPOLI EST"

SOTTOMISURA 19.2 – "SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO"

SOTTOMISURA 16.9 *"Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare"*

AMBITO TEMATICO 2
"Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali"

AZIONE PAL: 2.1.2.2
"Sostegno a progetti innovativi per la promozione di servizi con finalità sociali turistiche e ambientali in Agricoltura sociale"

GAL METROPOLI EST
Strada vicinale Montagnola-Serradifalco, snc 90011 Bagheria (PA)
C.F.: 05970630827 - tel./fax 091 931206 - e-mail: segreteria@galmetropoliest.org – www.galmetropoliest.com

INDICE

Premessa 3
Art. 1 - Dotazione finanziaria 7
Art. 2 - Obiettivi 7
Art. 3 - Beneficiari 10
Art. 4 - Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità 11
Art. 5 - Complementarietà con altri strumenti finanziari europei 12
Art. 6 - Interventi ammissibili 14
Art. 7 - Spese ammissibili 14
Art. 7.1 – Investimenti immateriali relativi agli investimenti ammissibili 15
Art. 7.2 – Missioni e trasferte 16
Art. 7.3 – Spese generali 17
Art. 8 - Interventi e spese non ammissibili 18
Art. 9 - Localizzazione 18
Art. 10 - Criteri di selezione e priorità 18
Art. 11 - Intensità di aiuto e massimali di spesa 21
Art. 12 - Impegni ed obblighi del beneficiario 21
Art. 13 - Modalità di attivazione e accesso all'azione 23
Art. 14 - Domanda di sostegno 24
Art. 15 - Documentazione 25
Art. 16 - Procedimento amministrativo 27
Art. 17 - Ricevibilità 27
Art. 18 - Ammissibilità e valutazione 27
Art. 19 - Formulazione delle graduatorie 28
Art. 20 - Provvedimenti di concessione del sostegno 29
Art. 21 - Tempi di esecuzione e proroghe 29
Art. 22 - Variante 30
Art. 22.1 – Istruttoria della domanda di variante 30
Art. 23 - Domanda di pagamento 31
Art. 23.1 - Stato di avanzamento lavori (SAL) 32
Art. 23.2 - Saldo 33
Art. 24 - Ricorsi 34
Art. 25 - Controlli e sanzioni 34
Art. 26 - Disposizioni finali 35
Art. 27 - Trattamento dati personali 35

Premessa

La sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" è attuata con il Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 – versione 1.5 approvato dalla Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2015) 8403 final del 24/11/2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016, modificato con Decisione C (2016) n. 8969 del 20/12/2016 final, che ne approva la versione 2.1, adottato dalla Giunta regionale di governo con delibera n. 60 del 15/02/2017 - modificato a sua volta con Decisione di esecuzione CE (2017) n.7946 del 27/11/2017 che ne approva la versione 3.1, modificato con Decisione di esecuzione CE (2018) n. 615 del 20/01/2018, che ne approva la versione 4.0, modificato con Decisione C (2018) n. 8342 del 03/12/2018 che ne approva la versione 5.0, modificato con Decisione C(2019) 9229 final del 16/12/2019 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia 2014/2020, Decisione di esecuzione C(2020) 4912 final del 13/07/2020 che ne approva la versione 8.0 del PSR Sicilia 2014/2020, Decisione di esecuzione C (2020) 8655 del 01/12/2020 che ne approva la versione 9.1 del PSR Sicilia 2014/2020; Decisone di esecuzione C (2021) 8530 final del 19/11/2021 che ne approva la versione 10.1 del PSR Sicilia 2014/2022.

Riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul funzionamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.352/7, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008;
- Regolamento (UE) N. 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 Dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014.
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 1242/2017 della Commissione del 10 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, modificato dal regolamento (UE) 2020/2008 del 08.12.2020 che ne ha prorogato il periodo di applicazione sino al 31.12.2023;
- Raccomandazione della Commissione 261/2003 del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»,

modificato dal regolamento (UE) 2020/972 del 02.07.2020 che ne ha prorogato il periodo di applicazione sino al 31.12.2023;

- Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2015) 8403 final del 24/11/2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016, successivamente modificato con Decisione C (2016) n. 8969 del 20/12/2016, adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 60 del 15/02/2017 - modificato con Decisione di esecuzione CE (2017) n.7946 del 27/11/2017 che ne approva la versione 3.1, modificato con Decisione di esecuzione CE (2018) n. 615 del 20/01/2018, che ne approva la versione 4.0, modificato con Decisione C (2018) n. 8342 del 03/12/2018 che ne approva la versione 5.0, ed infine modificato con Decisione C(2019) 9229 final del 16/12/2019 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia 2014/2020, Decisione di esecuzione C(2020) 4912 final del 13/07/2020 che ne approva la versione 8.0 del PSR Sicilia 2014/2020, Decisione di esecuzione C (2020) 8655 del 01/12/2020 che ne approva la versione 9.1 del PSR Sicilia 2014/2020; Decisone di esecuzione C (2021) 8530 final del 19/11/2021 che ne approva la versione 10.1 del PSR Sicilia 2014/2022.
- Circolare AGEA 375/UM. 2014 25 febbraio 2014 - Istruzioni operative n. 11 - Istruzioni operative per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n. 25 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Decreto n. 7139 del 01/04/2015 del MiPAAF - Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel sistema agricolo, alimentare e forestale;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 5 Febbraio 2018 n.22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014 - 2020.
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, predisposte sulla base dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016;
- Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali 2014 - 2020 emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i.;
- DM n. 497 del 17/01/2019, "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" pubblicato nel S.O. n. 14 della G.U.R.I. n°72 del 26 Marzo 2019;
- L. 18 agosto 2015 n. 141 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale";

- DDG n. 2834 del 03.10.2017 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, è stato approvato il Piano d'Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL "METROPOLI EST" per le azioni relative al Fondo FEASR e il relativo Piano Finanziario;
- Convenzione stipulata in data 06/03/2018 tra il GAL METROPOLI EST e la Regione Siciliana, con la quale il GAL è stato designato organismo intermedio per la gestione del CLLD (Community Led Local Development) nell'ambito del PSR Sicilia 2014/2020 e per la realizzazione, monitoraggio e valutazione delle azioni ed operazione descritte nella Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP) e nel Piano di Azione Locale (PAL);
- Con il DDG n. 3611 del 28.09.2021 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, è stata approvata la versione 2.3 del Piano d'Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL "METROPOLI EST", *le altre versioni?*
- D.D.G. n. 1757 del 24 luglio 2018 con il quale sono state approvate le linee guida per l'attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014-2020;
- D.D.G. n. 3793 del 27.12.2018 con il quale sono state approvate le "Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR 2014-2020".
- DDG n. 6585 del 28.10.2016 e successive integrazioni del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, con il quale è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo locale di tipo partecipativo.
- DDG n. 2834 del 03.10.2017 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, con il quale è stato approvato il Piano d'Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL "METROPOLI EST" per le azioni relative al Fondo FEASR e il relativo Piano Finanziario.
- DDG n. 3611 del 28.09.2021 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, con il quale è stata approvata la versione 2.3 del Piano d'Azione Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL "METROPOLI EST".
- Con le Linee guida per l'attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014 - 2020 – Disposizioni attuative e procedurali, approvate con DDG n. 1757 del 24.07.2018, è stato integrato il quadro delle disposizioni relative alla realizzazione degli interventi previsti dalla Misura 19, definendo le modalità, i criteri e le procedure per l'attuazione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSLTP).
- DDG n. 3793 del 27.12.2018, allegato A, il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 3 "Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura Leader" ha approvato le "Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR 2014 - 2020, nel rispetto di ciascuna strategia approvata.
- DDG n. 1867 del 07.08.2018 ha approvato le Disposizioni Attuative parte specifica 16.9 "Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare";
- D.D.G. n. 4239 del 12/11/2021 approvazione disposizioni attuative e procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali – versione 2014/2022 di cui all'allegato 1;

- D.D.G. n. 5295 del 27.12.2021 allegato "A" pubblicato nel sito istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020 in data 18/12/2020 con il quale sono state approvate le nuove Griglie di Riduzione ed Esclusione sui beneficiari del sostegno.

Il presente bando, approvato con delibera del CdA del 21/04/2020 della Soc. Consortile a R.L. GAL Metropoli Est (di seguito anche GAL "Metropoli Est"), disciplina l'attuazione dell'avviso pubblico relativo agli interventi previsti nell'ambito della Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020 – Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo "Il Distretto Turistico-Rurale del GAL Metropoli Est, azione del PAL 2.1.2.2. che attiva la sottomisura 16.9 "*Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare*".

Art. 1 - Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione dell'operazione 16.9 è pari a **€ 200.000,00** di spesa pubblica, di cui € 121.000,00 di quota FEASR.

Art. 2 - Obiettivi

La presente azione del PAL promuove e sostiene azioni e progetti di cooperazione tra operatori agricoli ed altri operatori pubblici e privati delle aree rurali, finalizzati a definire soluzioni innovative per lo sviluppo delle imprese agricole ed extragricole che diversificano le loro attività agricole promuovendo servizi, anche formativi, di integrazione sociale, di assistenza socio-sanitaria, di educazione ambientale e alimentare e, in generale, di un supporto che vada oltre quello meramente economico-finanziario e arrivi ad abbracciare anche quello sociale e psicologico attraverso l'utilizzo cooperativo di strutture e locali produttivi, di risorse aziendali, di impianti e di fattori produttivi, nonché di risorse umane altamente specializzate. Come già evidenziato nell'analisi SWOT, la crisi economica nel territorio assume i caratteri di una emergenza sociale che spinge all'emarginazione e alla esclusione delle fasce più deboli della popolazione. L'attuale condizione ha acuito tutto ciò fino a diventare emergenza nazionale. Nel territorio di riferimento, la questione del superamento del disagio socio-economico si presenta come esigenza di riqualificare i tanti "contesti locali", da quello urbano e periurbano a quello rurale; da quello socio-culturale a quello economico e del mondo produttivo, ecc., che compongono la trama della convivenza collettiva, nella primaria considerazione che i vincoli dello sviluppo non sono legati soltanto a fattori economici, ma anche a elementi di natura politica e sociale.
Si vogliono, dunque, sostenere progetti di cooperazione volti ad avviare rapporti stabili di collaborazione intersettoriale tra agricoltori, enti pubblici, enti gestori del territorio e altri soggetti pubblici e privati finalizzati a sostenere la diversificazione delle attività agricole, in favore dello sviluppo sostenibile e della crescita economica, occupazionale, etica, sociale e turistica delle zone rurali, nonché a garantire una maggiore interazione tra i settori agricolo e forestale e il settore dell'istruzione, della formazione e del terziario. Appare di grande urgenza e attualità, infatti, la necessità di sostenere nelle zone rurali la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole, per favorire la crescita socio-economica dei territori, contrastare lo spopolamento e creare nuove opportunità di lavoro.

Con il suo carattere fortemente trasversale, l'azione assume all'interno del PAL, un ruolo strategico in quanto intende creare le condizioni per un nuovo modello di sviluppo basato sul collegamento degli attori economici e sociali del territorio, realizzare azioni di contrasto e di superamento della marginalità e del disagio sociale, superare la carenza di servizi sociali qualificati nel territorio e la sostanziale mancanza di strutture in grado di offrire alla popolazione condizioni di benessere e di crescita armonica. Utilissimo anche, in questa fase di crisi acuta, il sostegno psicologico al tessuto produttivo locale e il supporto che tale azione può rivestire nell'incoraggiare l'autoimprenditorialità.
La sottomisura prevede la creazione di forme di cooperazione finalizzate:

- al sostegno e sviluppo di servizi essenziali per le popolazioni rurali, al fine di migliorare la vivibilità e la qualità della vita nelle zone rurali, favorendone la permanenza della popolazione;
- alla valorizzazione del capitale umano dei territori rurali, sostenendo e implementando reti rurali capaci di promuovere progetti innovativi con finalità sociali, ricreative, turistiche e ambientali;
- alla cura e alla riqualificazione del verde e alla valorizzazione degli spazi naturali delle zone rurali;
- alla promozione e sviluppo sostenibile dell'agricoltura urbana e periurbana delle aree rurali (ad esempio, sostegno alla nascita, alla vitalità e alla salubrità degli orti urbani delle aree rurali);
- alla valorizzazione delle funzioni di contenimento dell'espansione urbanistica e di luoghi privilegiati per l'integrazione tra mondo urbano e rurale delle aziende agricole che insistono in aree periurbane, anche come contrasto alla frammentazione dei fondi;
- al sostegno psicologico al tessuto produttivo locale e incoraggiamento all'autoimprenditorialità con azioni di supporto che vadano oltre il mero aiuto economico-finanziario.

Le attività dovranno svilupparsi in una logica di rete affinché si superi la frammentarietà dei servizi e si sviluppi una metodologia di pianificazione integrata, che, collegandosi al piano socio-sanitario degli uffici di zona e alle nuove politiche di sviluppo locale, sappia creare nuovi approcci occupazionali e nuovi canali di promozione di nuove idee d'imprese, valorizzando il ruolo delle aziende agricole e dei diversi attori sociali. Si vuole promuovere l'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto, facilitare il trasferimento di conoscenze nel settore agricolo e forestale e più in generale nelle zone rurali, ma anche sviluppare nuove forme di organizzazione che aiutino le micro imprese ad affacciarsi sui mercati, che creino economie di scala mettendo in comune lavori e processi, che integrino il concetto di filiera corta, che attuino nuovi modelli di sviluppo locale sostenibili, politiche di sostenibilità ambientale e nuove fonti di reddito da attività diverse dall'agricoltura.
Le attività che il costituendo GC dovrà realizzare, anche in relazione a quanto previsto dalla legge 18 agosto 2015, n. 141 sulla agricoltura sociale, in particolare, riguardano:

- progetti di inclusione sociale (come attività ludico-ricreative e di socializzazione, attività artigianali tradizionali, attività sportive);
- attività e terapie assistite con gli animali (come onoterapia, ippoterapia);
- progetti di recupero, cura e/o riqualificazione del verde,
- valorizzazione di spazi naturali o di siti culturali identitari del luogo, (all'interno o all'esterno dell'azienda agricola);
- agrinido e/o agriasilo;
- progetti di promozione di orti condivisi;
- servizi formativi e pratici di educazione ambientale/alimentare (all'interno o all'esterno dell'azienda agricola);
- servizi formativi e pratici di educazione allo sport e allo stile di vita sano (all'interno o all'esterno dell'azienda agricola)

Particolare rilievo verrà dato a progetti che prevedono l'introduzione di prodotti e servizi e/o processi innovativi non presenti all'interno del territorio del GAL, con particolare riferimento alle TIC e a progetti che utilizzano processi e servizi che migliorano le performance produttive attraverso tecnologie innovative.
Parimenti verranno valorizzate le proposte di interventi che puntano alla creazione ed erogazione di servizi innovativi in stretta connessione al patrimonio (storico, architettonico, archeologico, etno-antropologico, artistico, ecc) espressione dell'area di intervento del GAL.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, particolare attenzione sarà posta al tema della prevenzione della discriminazione sia nella valutazione dei progetti, sia nei criteri di selezione delle operazioni da parte del GAL. Verranno premiati i progetti che vedono tra le tipologie di proponente quali donne e soggetti con disabilità e interventi che prevedano l'abbattimento di barriere architettoniche.

In linea con quanto normato dalle "Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR 2014 - 2020 approvate con D.D.G. n. 3793 del 27.12.2018, si precisa che gli interventi di cui al presente bando saranno sovvenzionabili soltanto se coerenti con la strategia del GAL, il quale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 33, comma 1, lett. f) del Reg.(UE) n° 1303/2013, dovrà attuare modalità di gestione e sorveglianza che garantiscano la coerenza delle attività proposte dai gruppi beneficiari della presente azione con la pertinente SSLTP e con il valore aggiunto dell'approccio LEADER.

Obiettivi operativi dell'azione 2.1.2 del PAL attengono alla diversificazione dell'economia rurale attraverso lo sviluppo di servizi per l'inclusione sociale per la creazione di 7 nuovi posti di lavoro.

Sviluppare l'attrattività e la qualità della vita dei territori rurali ed incrementare la dotazione di servizi a socio-assistenziale, fornendo contestualmente nuove occasioni di lavoro e favorire l'accesso e la permanenza del lavoro ai soggetti contrattualmente deboli, e migliorando l'apertura e la presenza sui mercati dei servizi di agricoltura sociale e di servizi didattici delle aziende agricole.
Attraverso lo strumento della cooperazione, si svilupperanno sinergie tra diversi soggetti sia della filiera agroalimentare che di altri settori dell'economia rurale e della conoscenza, e si potranno attivare processi virtuosi di introduzione ed accompagnamento di pratiche innovative e contribuire a colmare la distanza in termini di know-how e di acceso ai moderni strumenti per fare impresa, stabilendo legami tra gli agricoltori e gli operatori economici delle aree rurali e il mondo della ricerca e dell'innovazione.

Risultati attesi

In definitiva, attraverso lo strumento della cooperazione e gli interventi sostenuti dal presente avviso, si intende:

- Promuovere la cooperazione tra operatori agricoli e altri operatori pubblici e privati delle aree rurali, diversificando le attività agricole in favore dello sviluppo sostenibile e della crescita economica, occupazionale, etica, sociale e turistica delle zone rurali, attraverso lo sviluppo di attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità, l'educazione ambientale e alimentare e il sostegno psicologico al tessuto imprenditoriale;

- Sviluppare l'attrattività, la qualità della vita nonché lo sviluppo economico ma anche politico, sociale e culturale dei territori rurali, attraverso progetti innovativi con finalità sociali, ricreative, turistiche e ambientali;
- Incrementare la dotazione di servizi socio-assistenziali, fornendo nuove occasioni di lavoro nelle aree più marginalizzate e superando al contempo la frammentarietà dei servizi, in favore di una metodologia di pianificazione integrata;
- Favorire l'accesso e la permanenza del lavoro ai soggetti contrattualmente deboli, migliorando l'apertura e la presenza sui mercati dei servizi di agricoltura sociale e di servizi educativi e didattici delle aziende agricole;
- Definire un nuovo modello di sviluppo basato sulle sinergie tra diversi soggetti sia della filiera agroalimentare che di altri settori dell'economia rurale, della conoscenza e del tessuto socio-assistenziale;
- Attivare processi virtuosi di introduzione e accompagnamento di pratiche innovative;
- Contribuire a colmare la distanza in termini di know-how e di accesso ai moderni strumenti per fare impresa, stabilendo legami tra gli agricoltori e gli operatori economici delle aree rurali e il mondo della ricerca e dell'innovazione.

Attraverso l'attivazione della sottomisura 16.9 del PSR Sicilia 2014-2020, con l'azione GAL 2.1.2.2 si intendono realizzare almeno 3 gruppi di cooperazione, con un bacino di utenza di almeno 13 mila abitanti.

Ad ogni forma di cooperazione deve partecipare almeno un operatore agricolo. Ciascun partner/soggetto può partecipare a un solo gruppo di cooperazione, pena l'inammissibilità di tutti i gruppi a cui partecipa.

Art. 3 - Beneficiari

I beneficiari sono gruppi di cooperazione (G.C.), poli e reti composti da agricoltori, imprese agroalimentari e forestali, psicologi, terapeuti, animatori sociali, liberi professioni ti, Comuni, ASP, istituti scolastici, cooperative sociali, onlus e altri gestori del territorio pubblici e privati aventi sede operativa all'interno di uno dei comuni del GAL.

Ad ogni forma di cooperazione devono partecipare almeno tre soggetti di cui almeno un'impresa agricola.

Per gruppo di cooperazione, di seguito "GC", si intende un raggruppamento tra operatori dei settori di cui sopra e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale.

Possono partecipare al partenariato anche altri soggetti non beneficiari (pubblici e privati) la cui presenza è funzionale al raggiungimento degli obiettivi progettuali così come previsto dalle Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD – Parte FEASR approvate con DDG n. 3793 del 27.12.2018.

Per poli o reti, di nuova costituzione o già esistenti che intraprendono un nuovo progetto, come stabilito all'art. 35, par. 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, devono intendersi:

- in caso di "poli", raggruppamenti di almeno due imprese indipendenti – start-up, piccole, medie e grandi imprese – concepiti per stimolare l'attività economica promuovendo le interazioni, la condivisione di applicazioni pratiche e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti e alla diffusione delle informazioni tra le imprese del gruppo;
- in caso di "reti", raggruppamenti di almeno due soggetti che possono intraprendere azioni di carattere più generale, potendo contribuire, ad esempio, ad attivare meccanismi di disseminazione dei risultati del progetto lungo le filiere e di emulazione tra imprenditori.

I partenariati possono essere già costituiti al momento della presentazione della domanda di sostegno o devono impegnarsi a costituirsi legalmente in una delle forme giuridiche previste dalla normativa vigente (ad esempio, associazioni temporanee di scopo ATS, consorzi, contratti di rete), entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento, nella quale risultino collocati in posizione utile.

In caso di gruppo di cooperazione non ancora costituito, ciascun partner dovrà costituire e/o aggiornare presso una struttura abilitata il proprio fascicolo aziendale secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare n. 25 del 30/04/2015 ed eventuali modifiche ed integrazioni con la relativa costituzione dei vincoli associativi. Il gruppo già costituito prima della presentazione della domanda di sostegno dovrà costituire e aggiornare presso una struttura abilitata il proprio fascicolo aziendale secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare n. 25 del 30/04/2015 ed eventuali modifiche ed integrazioni a cui dovranno essere associati i fascicoli aziendali dei singoli soci.

Art. 4 - Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità

I requisiti e le condizioni di seguito indicate devono essere posseduti da parte dei soggetti richiedenti all'atto della presentazione della domanda di sostegno, pena l'inammissibilità della stessa.

In particolare, ciascuna forma di cooperazione deve:

1. essere costituita da almeno tre soggetti, che svolgano attività previste nell'ambito della sottomisura 16.9 e che contribuiscano alle priorità della politica di sviluppo rurale;
2. assicurare al suo interno la presenza di almeno un'impresa agricola, in forma singola o associata;
3. in caso di partenariato non ancora costituito al momento della presentazione della domanda di sostegno, sottoscrivere un accordo di partenariato, di durata coerente con i tempi di realizzazione del progetto, che definisca in modo puntuale:

a) la ripartizione di attività, competenze e responsabilità tra i partner;
b) eventuali penalità in caso di recesso anticipato rispetto alla conclusione del progetto;
c) l'intervento o il servizio da offrire alla comunità rurale del GAL Metropoli Est;
d) gli impegni assunti, nel rispetto di cui al paragrafo "Impegni e obblighi del beneficiario".

L'accordo deve essere predisposto sulla base del modello allegato al presente bando. Il costituendo partenariato deve essere rappresentato da un partner designato come "capofila", al quale deve essere conferito mandato con rappresentanza per la presentazione della domanda di sostegno e per lo svolgimento delle funzioni di cui al paragrafo "Impegni e obblighi del beneficiario" del presente bando, ivi comprese quelle di interfaccia con il GAL. Qualora pertinente, andrà prodotta copia degli atti con i quali i competenti organi di eventuali enti pubblici deliberano la partecipazione al progetto e eventuali oneri a carico.

4. avere sede operativa dell'operazione proposta esclusivamente all'interno di uno dei comuni del "GAL Metropoli Est"
   - concernere le seguenti tipologie di cooperazione i cui contenuti sono descritti all'articolo 2 "Obiettivi":
   - dotarsi di un regolamento interno, che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle attività prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e sia in grado di evitare possibili conflitti di interesse; nel caso di partenariato non ancora costituito, impegnarsi a dotarsi del predetto regolamento interno entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento, nella quale risultano collocati in posizione utile;
   - presentare un progetto di cooperazione finalizzato all'avvio di attività comuni nuove (non sono ammissibili attività comuni già in atto), della durata di 12 mesi;
   - costituire e aggiornare presso una struttura abilitata il fascicolo aziendale del partenariato; in caso di partenariato non ancora costituito, dovrà essere aperto, aggiornato e validato per ogni partner un fascicolo aziendale/anagrafico nel quale risulti documentata la propria consistenza aziendale o, per soggetti diversi dagli agricoltori, la propria posizione anagrafica; il fascicolo deve essere redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare n. 25 del 30/04/2015 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Il progetto di cooperazione, sulla base del modello allegato al bando, deve riportare i seguenti contenuti minimi:

1. lista dei soggetti partecipanti al partenariato con l'indicazione delle relative competenze, attività e responsabilità;
2. descrizione puntuale degli obiettivi progettuali;
3. illustrazione puntuale dell'intero processo di realizzazione e del modello di governance del partenariato che si intende utilizzare;
4. descrizione dei risultati che si intendono conseguire con le attività di cooperazione e del contributo che il progetto stesso offre alle priorità della politica di sviluppo rurale;
5. indicazione di eventuali altre misure e/o sottomisure del PSR attivate da uno o più soggetti aderenti al partenariato, che prevedono interventi collegati e funzionali al progetto di cooperazione;
6. descrizione delle modalità di disseminazione e divulgazione dei risultati del progetto;
7. cronoprogramma;
8. piano finanziario, articolato per annualità, attività e partner.

Ogni soggetto privato può essere capofila di un solo partenariato, pena l'esclusione dei partenariati per i quali ricopre tale ruolo.

Art. 5 - Complementarietà con altri strumenti finanziari europei

L'azione risponde alle esigenze di un contesto economico e ambientale in cui la ridotta dimensione delle aziende agricole e forestali richiede una sollecitazione a intraprendere soluzioni collaborative per avvicinare il mondo imprenditoriale a quello della ricerca e innovazione (in termini di feedback e interazione tra domanda e offerta), creare economie di scala nell'utilizzo dei fattori produttivi, svi-

luppare filiere corte e mercati locali, intervenire contestualmente nel settore economico ma anche politico e sociale, concorrere alla gestione sostenibile delle foreste.

I principali fabbisogni con cui interagisce l'azione sono:

- F 01: Necessità di fornire sufficienti opportunità occupazionali per contrastare la migrazione
- F 02: Incrementare la competitività e l'innovazione nelle filiere agricole e nei sistemi economici locali
- F 03: Necessità di garantire un livello adeguato di servizi alla persona ed alle imprese per bloccare o invertire il saldo demografico delle aree marginali
- F 06: Necessità di riorientamento produttivo delle imprese.

I fabbisogni, pertanto, manifestano la necessità di sostenere la diversificazione del reddito e la multifunzionalità all'interno delle aziende agricole e silvicole e la cooperazione tra piccoli operatori pubblici e privati.

L'Azione è finalizzata a valorizzare il ruolo che la diversificazione delle attività agricole può giocare nel rispondere all'esigenza di welfare diffuso nelle aree rurali, con particolare attenzione alle zone maggiormente caratterizzate da aspetti di marginalità.

Qualora la sottomisura dovesse essere abbinata a progetti sostenuti da fondi dell'Unione Europea diversi dal FEASR sullo stesso territorio, la complementarietà e la coerenza fra i Fondi, al fine di evitare ogni sovracompensazione, è assicurata dall'Accordo di Partenariato, che individua in modo puntuale gli obiettivi e i risultati attesi dalle politiche dei diversi Fondi che concorrono al raggiungimento degli obiettivi tematici enunciati nell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1303/2013. In ogni caso la sottomisura può ricevere il sostegno da uno o più fondi SIE, oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma. Una spesa cofinanziata dal FEASR quindi non può essere cofinanziata con contributi dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione o di qualsiasi altro strumento finanziario dell'Unione. Gli interventi proposti dovranno comunque essere coerenti con le linee di complementarietà indicate nel PSR Sicilia 2014-2020, capitolo 14 "Informazioni sulla complementarità", nel rispetto di quanto previsto agli artt. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 59 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

L'azione, finalizzata alla crescita dell'occupazione e allo sviluppo dell'economia rurale, risulta direttamente complementare alle seguenti azioni PAL dell'ambito tematico 1 del PAL:

- Azione 1.1.2 Sostegno ad investimenti nelle micro e piccole imprese nel settore del turismo sostenibile;
- Azione 1.1.2.2. Sostegno a investimenti per finalizzati all'innovazione e alla sostenibilità ambientale dei processo/prodotti;
- Azione: 1.1.3 Sostegno ad investimenti nelle micro e piccole imprese nel settore del turismo sostenibile.

Nonché, alle seguenti azioni dell'ambito tematico 2 del PAL:

- Azione 2.1.1 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di servizi sociali e alla persona;
- Azione 2.1.2.2 Sostegno a progetti innovativi per la promozione di servizi con finalità sociali turistiche e ambientali.

Art. 6 - Interventi ammissibili

Sono ammissibili i seguenti interventi:

- animazione della zona interessata (incontri, focus group, ecc.) finalizzata al coinvolgimento del maggior numero di soggetti aderenti al partenariato e alla condivisione delle conoscenze tra i soggetti di un determinato territorio volta alla definizione di azioni coordinate necessarie per rendere fattibile il progetto collettivo; nel caso di poli, l'animazione può consistere anche nell'organizzazione di programmi di formazione, nel collegamento in rete tra i membri e nel reclutamento di nuovi membri;
- predisposizione e realizzazione del progetto di cooperazione, volto ad attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a bisogni sociali locali, ad affrontare il tema della formazione e inclusione sociale e lavorativa di soggetti deboli e/o svantaggiati, mediante attività afferenti a pratiche agricole, alla valorizzazione del paesaggio e ad attività artistiche e/o culturali legate al mondo rurale;
- costituzione del partenariato e predisposizione degli atti a ciò necessari (atto costitutivo, statuto, regolamento interno, ecc.); nel caso di poli e reti già esistenti, che intraprendono una nuova attività, saranno ammissibili esclusivamente gli interventi connessi all'attuazione del progetto di cooperazione proposto;
- attività di disseminazione e divulgativa dei risultati ottenuti.

Art. 7 - Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute, che riguardano attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc.). Quest'ultime, in ogni caso, non potranno essere ritenute ammissibili qualora sostenute in un periodo superiore ai 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Con la presente sottomisura si finanziano esclusivamente i costi della cooperazione, coerenti con gli obiettivi e le finalità proprie della sottomisura, necessari e direttamente legati alla stessa.

I costi ammissibili nell'ambito della presente azione sono i seguenti:

- costo dell'animazione della zona interessata volta a rendere fattibile il progetto di cooperazione: vi rientrano, ad esempio, le spese di missioni e trasferte direttamente legate all'attività di animazione, spese per l'organizzazione di focus group, seminari, workshop, gruppi di lavoro tematici, materiale informativo, video divulgativi, elaborati tipografici, siti web, ecc.;
- nel caso di poli, costi connessi all'organizzazione di programmi di formazione, messa in rete dei componenti del partenariato e di reclutamento di nuovi membri;
- spese di costituzione, comprese spese notarili, amministrative e legali, e di predisposizione dei relativi atti (atto costitutivo, statuto, regolamento interno, ecc.);

- servizi esterni e/o consulenze esterne qualificate per la realizzazione di specifiche attività previste (quali, ad esempio, analisi sulla salubrità del terreno e dell'aria degli orti urbani e/o periurbani, consulenze nel settore per il recupero delle situazioni di disagio, dell'inclusione sociale, ecc.) ed eventuali licenze e software connessi alla realizzazione del progetto;
- costi di esercizio della cooperazione, ossia i costi di gestione derivanti dall'atto della cooperazione, quali, a titolo esemplificativo:

a) costi di funzionamento del partenariato (ad esempio, coordinamento del gruppo);
b) costi del personale dedicato all'attività progettuale (ad esempio, unità lavorative contrattualizzate);
c) missioni e trasferte del personale dedicato alle attività progettuali;
d) gestione e aggiornamento sito web;

1. costi delle attività promozionali inclusi i costi strettamente necessari per le attività di disseminazione e divulgazione dei risultati ottenuti.
2. i costi diretti del progetto sostenuti per investimenti materiali che derivano direttamente dalle attività progettuali, quali ad esempio quelli connessi alla ristrutturazione, all'ampliamento o all'adeguamento di fabbricati aziendali da destinare ad attività socio-assistenziali, all'acquisto di attrezzature o di altri materiali. Per questi costi si farà riferimento alle intensità di aiuto previste nelle corrispondenti misure/operazioni del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 (così come previsto dalle Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD –Parte FEASR approvate con DDG n.3793 del 27/12/2018).
3. La richiesta dei preventivi seguirà le procedure indicate nella nota ADG Prot. n. 41694 del 08/09/2020 con la quale indica le nuove procedure per la richiesta dei preventivi e l'utilizzo dell'applicazione "Gestione preventivi per domanda di sostegno" per la compilazione della domanda di sostegno.

   Per la procedura relativa alla selezione del soggetto al quale affidare l'incarico in caso di noleggio delle attrezzature finalizzate allo svolgimento di attività di animazione di cui al superiore punto 2), si rinvia alle disposizioni contenute nel paragrafo "Spese generali". Le spese generali sono ammissibili sino al limite massimo del 12% del costo totale del progetto ammesso.

Art. 7.1 - Investimenti immateriali relativi agli interventi ammissibili

Con particolare riguardo agli investimenti immateriali (onorari di professionisti, la cui competenza professionale deve essere desumibile dal curriculum vitae; acquisto di marchi, licenze e software connessi alla gestione di processi di lavoro comune, ecc.), è necessario che vengano presentate tre offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore del servizio (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, modalità di esecuzione del piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti

l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

La richiesta dei preventivi seguirà le procedure indicate nella nota ADG Prot. n. 41694 del 08/09/2020 con la quale si indicano le nuove procedure per la richiesta dei preventivi e l'utilizzo dell'applicazione "Gestione preventivi per domanda di sostegno" per la compilazione della domanda di sostegno.

Per valutare la congruità dei costi relativi ad incarichi professionali inerenti alle attività di animazione, informazione e formazione, si deve fare riferimento ai parametri indicati nelle disposizioni attuative specifiche della sottomisura 1.1 del PSR Sicilia 2014-2020 o, in via residuale, ai parametri indicati nelle circolari n. 41/2003 del 05/12/2003 e n. 2/2009 del 02/02/2009 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. Qualora non sia possibile riferirsi ai documenti sopra citati, è possibile fare riferimento alle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate da altre Amministrazioni regionali e delle Province autonome, dallo Stato o dalla Commissione Europea.

Per le spese relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, quali dottori commercialisti, esperti contabili e professionisti dell'area tecnica, si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140, e s.m.i.. Con specifico riguardo alle professioni legali si applicherà quanto specificatamente previsto dal D.M. n. 55 del 10/03/2014. L'affidamento degli incarichi professionali dovrà essere formalizzato attraverso uno specifico contratto stipulato fra il beneficiario e il professionista, da registrarsi nei casi previsti dalla legge. Tale contratto farà parte della documentazione essenziale da presentare in fase di saldo e dovrà contenere l'importo in euro per ciascuna delle attività previste dalla prestazione. La parcella relativa all'incarico ricevuto dal professionista e/o consulente dovrà riportare la descrizione analitica delle singole voci, distinte anche per tipologia di prestazione offerta, con la puntuale indicazione del numero di ore impiegate e del relativo costo orario. Inoltre, la parcella dovrà fare esplicito riferimento al D.M. n. 140 del 20/07/2012 o al D.M. n. 55 del 10/03/2014, riportando la dicitura "*la presente parcella è conforme a quanto regolamentato dal Decreto Ministeriale n. 140 del 20/07/2012"* oppure "*la presente parcella è conforme a quanto regolamentato dal Decreto Ministeriale n. 55 del 10/03/2014"*.

Deve essere garantito il rispetto della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie", entrata in vigore il 07/09/2010, con particolare riferimento all'art. 3 contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici.

Art. 7.2 - Missioni e trasferte

Sono ammesse le spese sostenute per missioni e trasferte solo se strettamente necessarie ed esplicitamente motivate per lo svolgimento delle attività previste dalla sottomisura 16.9 del PSR Sicilia 2014 - 2020.

Le spese devono essere improntate a criteri di moderazione e ragionevolezza e devono rispettare comunque i limiti indicati nella Circolare n° 10 del 12/05/2010 dell'Assessorato regionale Bilancio e Tesoro e nella Circolare n° 11 del 07/04/2015 dell'Assessorato regionale dell'Economia della Regione Siciliana.

Art. 7.3 - Spese generali

Le spese generali sono ammissibili solo se direttamente collegate all'intervento finanziato e necessarie per la sua attuazione, effettivamente sostenute e certificate sulla base di documenti che permettano l'identificazione dei costi reali sostenuti in relazione all'intervento finanziato con la sottomisura. In ogni caso, saranno riconosciute solo le spese generali debitamente rendicontate ed eseguite con modalità di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità finanziaria.

Le spese generali non possono superare la soglia del 12% del costo totale del progetto di cooperazione ammesso a finanziamento e comprendono:

a) costi per la predisposizione del progetto, inclusi gli studi di fattibilità, sostenuti entro i 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno; i costi relativi agli studi di fattibilità sono ammissibili nel limite massimo del 3% del totale dell'importo del progetto di cooperazione ammesso a finanziamento;
b) spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle e spese notarili per la costituzione del partenariato;
c) spese per materiale di consumo, ossia per materiali che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per lo svolgimento dell'attività di cooperazione, comprendenti ad esempio i materiali di cancelleria o altri necessari per le attività, sino al limite massimo del 2% dell'importo totale ammesso a finanziamento;
d) spese amministrative, ivi comprese quelle per la tenuta di un conto corrente appositamente aperto e dedicato al progetto di cooperazione;
e) canone di locazione della struttura, sino al limite massimo del 5% dell'importo totale ammesso a finanziamento;
f) utenze (ad esempio, telefoniche, elettriche) necessarie per l'esercizio della cooperazione;
g) costi per utilizzo di arredi e attrezzature, in particolare per noleggio e/o quota di ammortamento proporzionali alla durata del progetto, sino al limite massimo del 3% dell'importo totale ammesso a finanziamento e nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del 29/10/1974 e dal D.M. del 31/12/1988;
h) spese per azioni di informazione e comunicazione, da realizzare in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014, come modificato dal Reg. (UE) n. 669/2016.

Per i noleggi delle attrezzature di cui al superiore punto g) e per l'acquisizione dei materiali di consumo di cui al superiore punto c), al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile al sostegno, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico-economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato. I preventivi, oltre a descrivere nel dettaglio le caratteristiche tecniche e tipologiche del materiale o servizio, devono riportare almeno il prezzo di listino, l'eventuale prezzo scontato, la modalità di pagamento, i tempi di consegna e il periodo di validità del preventivo.

Art. 8 - Interventi e spese non ammissibili

Non sono ammissibili al sostegno:

- spese riguardanti l'ordinaria attività svolta dai beneficiari;
- spese sostenute da un gruppo preesistente che intende continuare un progetto già in essere;
- spese sostenute e/o quietanzate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- le spese di cui all'art. 69 comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013, tra cui l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA;
- il rimborso dell'IRAP, in relazione al costo del personale;
- le spese di cui all'art. 45, comma 3, del Reg. (UE) n. 1305/2013;

Per quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo, si rinvia alle previsioni contenute nel Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., nelle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 e nelle Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali 2014-2020 emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i.;

Art. 9 - Localizzazione

La sottomisura prevede interventi nelle aree rurali nelle aree rurali intermedie (Aree C), del comprensorio del GAL Metropoli Est.

In particolare gli interventi saranno ammessi se ricadenti nelle seguenti aree comunali.

Comune	Classificazione area
Comune di Altavilla Milicia	C
Comune di Baucina	C
Comune di Bagheria	C
Comune di Bolognetta	C
Comune di Campofelice di Fitalia	C
Comune di Casteldaccia	C
Comune di Ciminna	C
Comune di Lercara Friddi	C
Comune di Mezzojuso	C
Comune di Misilmeri	C
Comune di Santa Flavia	C
Comune di Trabia	C
Comune di Vicari	C
Comune di Ventimiglia di Sicilia	C
Comune di Villafrati	C

Art. 10 - Criteri di selezione e priorità

La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverranno nel rispetto dei criteri definiti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 49 del Reg UE 1305/2013, approvati dal Comitato di Sorve-

glianza del Programma PSR Sicilia 2014 - 2020 nella riunione del 1° marzo 2016 e con le procedure scritte nn. 1, 3 e 4 del 2016 e nn. 2, 3 del 2018) e vigenti alla data di pubblicazione del bando.

Per ogni criterio di selezione vengono indicati: la modalità di attribuzione, il relativo punteggio e la documentazione richiesta per la dimostrazione del possesso dei requisiti all'atto di presentazione della domanda di sostegno.

Per la predisposizione della graduatoria regionale delle istanze ammissibili al finanziamento si terrà conto del punteggio complessivo conseguito dalle singole iniziative progettuali. L'inserimento della domanda di sostegno nella graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento è subordinato al conseguimento di un punteggio minimo.

Ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito, il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la scheda tecnica di auto-valutazione riportante le priorità, i criteri e i relativi punteggi, facente parte della domanda di sostegno; l'assenza della suddetta scheda o l'incompleta compilazione comporta la non attribuzione del relativo punteggio. In assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, il relativo punteggio auto-attribuito non sarà convalidato.

Inoltre, qualora la documentazione prodotta non consentisse l'attribuzione del punteggio auto-attribuito, la Commissione attribuirà il punteggio che potrà essere desunto attraverso l'esame della documentazione prodotta.

Non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti che possano determinare una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate.

Le domande di sostegno saranno valutate sulla base dei seguenti criteri di selezione:

CRITERI DI SELEZIONE				
PRINCIPIO DEI CRITERI DI SELEZIONE E PUNTEGGIO MAX ASSOCIATO	**DESCRIZIONE CRITERIO**		**PUNTEGGIO**	**DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEL REQUISITO**
Rilevanza del partenariato in termini di numero di soggetti coinvolti (max 20 punti)	Numero dei soggetti coinvolti (max 5 punti)	da 3 a 4	1	Progetto
		da 5 a 7	2	
		da 8 a 10	4	
		oltre 10	5	
	Numero e tipologia di aziende agricole coinvolte (max 7 punti)	da 1 a 2	1	Progetto
		da 3 a 5	2	
		da 6 a 8	4	
		oltre 8	5	
		presenza di aziende/fattorie didattiche/sociali accreditate	2	
	Partecipazione enti pubblici (2 punti)		2	Progetto

	Partecipazione di cooperative sociali di tipo B che svolgono attività agricola (2 punti)		2	Progetto – Atto costitutivo delle cooperative sociali allegato al progetto
	Tipologia del soggetto capofila: azienda agricola (4 punti)		4	Progetto
Grado di coerenza del progetto rispetto alla strategia proposta e alla politica dello sviluppo rurale (max 80 punti)	Crescita socio-economica delle aree rurali tramite interventi di diversificazione delle attività agricole (max 60 punti)	Progetti di inclusione sociale (come attività ludico-ricreative e di socializzazione, attività artigianali tradizionali, attività sportive)	9	Progetto
		attività e terapie assistite con gli animali (come onoterapia, ippoterapia)	8	
		agrinido e/o agriasilo	8	
		progetti di recupero, cura e/o riqualificazione del verde, valorizzazione di spazi naturali o di siti culturali identitari del luogo, (all'interno o all'esterno dell'azienda agricola)	8	
		progetti di promozione di orti condivisi	9	
		servizi formativi e pratici di educazione ambientale/alimentare (all'interno o all'esterno dell'azienda agricola)	9	
		servizi formativi e pratici di educazione allo sport e allo stile di vita sano (all'interno o all'esterno dell'azienda agricola)	9	
	Aumento dell'occupazione (max 10 punti)	1 unità lavorative annue	6	Progetto
		2 unità lavorative annue	8	
		oltre 2 unità lavorative annue	10	
	Ambito di provenienza dei soggetti ~~in condizioni di disagio/svantaggio sociale~~ destinatari dei servizi (max 10 punti)	Da 1 a 3 comuni	5	Progetto
		Oltre 3 comuni	10	

La selezione sarà fondata su un sistema di punteggio con una soglia minima di 30 al di sotto della quale le domande non saranno ammesse a finanziamento. Al raggiungimento di tale punteggio minimo dovranno concorrere almeno tre criteri appartenenti ad almeno due principi di selezione.

Art. 11 - Intensità di aiuto e massimali di spesa

Il sostegno di cui alla presente sottomisura è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, a rimborso delle spese ammesse ed effettivamente sostenute.

L'intensità del sostegno è pari al 100% a copertura dei costi della cooperazione, sino ad un importo massimo di spesa ammessa di **euro 100.000,00 incluso IVA**, per beneficiario.

I regimi di aiuto saranno attuati in conformità al Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

L'importo complessivo dell'aiuto pubblico concesso ad una medesima impresa unica non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. La Commissione Europea ha infatti introdotto e specificato il concetto di "impresa unica" così come definita all'art. 2, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013: nel calcolo del plafond "*de minimis*" deve essere presa in considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione che l'insieme delle imprese collegate a questa. Gli aiuti "*de minimis*" concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 possono essere cumulati con aiuti "*de minimis*" concessi a norma di altri Regolamenti (UE) "*de minimis*" n. 1408/2013 e n. 717/2014 a condizione che non superino il massimale di 200.000,00 mila euro per impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari.

Nell'ambito della sottomisura, sebbene la rendicontazione delle spese debba essere effettuata a cura del soggetto capofila, l'aiuto "*de minimis*" viene concesso e attribuito al singolo partner che sostiene la spesa, e relativamente alle spese di carattere generale, verrà suddiviso in base al numero dei componenti del partenariato stesso. Per tale ragione, i singoli partner sono tenuti a presentare la dichiarazione *de minimis*, secondo lo schema predisposto dal GAL "Metropoli Est" allegato al Bando.

Considerato che i beneficiari operano anche in settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (settore della produzione primaria di prodotti agricoli), ai sensi dell'art. 1 par. 2 dello stesso regolamento, andrà garantito che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del presente regime, tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, prevedendo in tal senso apposita dichiarazione sostitutiva da parte del beneficiario.

Art. 12 - Impegni ed obblighi del beneficiario

Per tali aspetti si rimanda alle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014 - 2020 approvate con DDG n. 2163 del 30/03/2016.

In riferimento agli impegni ed alle conseguenze per il loro mancato rispetto parziale o totale, si precisa che cli stessi sono presenti nel D.D.G. N. 4596 del 20/12/2019, pubblicato sul sito del PSR Sicilia 2014- 2020 con il quale sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione relative alla sottomisura 16.9 "Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare".

Tra i punti che rivestono particolare importanza si citano, tra gli altri, i seguenti:

5.5 Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione (Impegni ex-post)

5.6 Trasferimento degli impegni e cambio beneficiario

5.9 Recesso - Rinuncia dagli impegni

5.11 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il beneficiario si impegna, in caso di ammissibilità a finanziamento, pena la decadenza o la parziale esclusione dal beneficio concesso, a rispettare gli impegni di carattere generale previsti dalle pertinenti norme comunitarie, nazionali e regionali e quelli di seguito riportati:

mantenere le condizioni di ammissibilità per l'intera durata del progetto di cooperazione, pena la revoca del finanziamento;

- mantenere le condizioni di ammissibilità per l'intera durata del progetto di cooperazione, pena la revoca del finanziamento;
- mantenere i requisiti che hanno determinato l'attribuzione del punteggio utile di selezione per l'intera durata dell'impegno;
- in caso di presentazione di una variante, dovuta a circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della presentazione del progetto, mantenere le condizioni di ammissibilità e di attribuzione del punteggio che hanno consentito l'inclusione della domanda di sostegno tra quelle finanziabili dalla sottomisura;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
- attuare gli interventi approvati nel rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità, nonché di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile (art. 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
- conservare presso la sede del soggetto capofila/partenariato la documentazione probatoria, anche relativa allo svolgimento delle attività di animazione territoriale (registri presenze, verbali e/o relazioni degli incontri con i possibili partner, eventuali note di ordine, preventivi, corrispondenza, ecc.), per l'intera durata dell'impegno e comunque almeno fino a 5 anni dopo il pagamento del saldo;
- garantire l'accesso a tutta la documentazione relativa alla realizzazione del progetto ed esibire, su richiesta dell'Amministrazione, la documentazione in originale attestante le dichiarazioni rese dal legale rappresentante del partenariato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- garantire la presenza dell'emblema dell'Unione e il riferimento al sostegno del FEASR in tutti i materiali utilizzati per le azioni di animazione, oltre che della Regione Siciliana e del GAL Metropoli Est e del PSR Sicilia 2014-2020;
- aprire e mantenere un conto corrente bancario dedicato al progetto finanziato nell'ambito dell'Azione 2.1.2.2del PAL Metropoli Est in attuazione della sottomisura 16.9 del PSR Sicilia 2014-2020, intestato al legale rappresentante del partenariato, nel rispetto di quanto previsto in merito nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale - PSR Sicilia 2014 - 2020" emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016, e s.m.i.;
- costituirsi entro i termini stabiliti dal GAL in fase di istruttoria della domanda in una delle forme giuridiche previste dal presente bando;
- assicurare all'interno del partenariato, per l'intera durata del progetto, la presenza di almeno tre soggetti di cui almeno un'impresa agricola;

- presentare la domanda di pagamento del saldo, sul portale SIAN, entro e non oltre i 60 giorni successivi ai termini di scadenza concessi per la realizzazione delle attività, comprese eventuali proroghe;
- avviare le attività progettuali entro tre mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del sostegno, dandone comunicazione all'Amministrazione;
- realizzare l'operazione rispettando i termini previsti dal provvedimento di concessione;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi – Bando di gara e capitolati d'oneri –Valutazione delle offerte – Attuazione del contratto;
- rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

In caso di ammissibilità al sostegno, il legale rappresentante:

- è formalmente il beneficiario del finanziamento, in quanto opera in rappresentanza del partenariato;
- è il referente del progetto di cooperazione per quanto riguarda tutti i rapporti con il GAL anche in nome e per conto degli altri partner;
- cura i rapporti e le comunicazioni con i partner del gruppo di cooperazione, che è tenuto ad informare in merito alle comunicazioni intercorse con il GAL;
- garantisce il coordinamento complessivo delle attività progettuali, assicurando che ciascun partner concorra, per la parte di propria competenza, alla realizzazione degli obiettivi del progetto di cooperazione, garantendo altresì l'interazione e il confronto continuo fra gli stessi partner per l'intera durata del progetto;
- è il referente per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto di cooperazione;
- è tenuto a realizzare tutti gli adempimenti ritenuti necessari per l'efficace realizzazione del progetto di cooperazione, anche in riferimento al mantenimento dei requisiti di accesso;
- è tenuto a garantire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto;
- è tenuto eventualmente a modificare le attività progettuali secondo le indicazioni del GAL

Ogni soggetto può presentare in veste di capofila soltanto una domanda di contributo nel periodo di applicazione del presente bando; può altresì partecipare ad altri progetti in qualità di partner.

Art. 13 - Modalità di attivazione e accesso all'azione

L'Azione PAL 2.1.2.2 è attivata tramite il presente bando pubblico, che verrà pubblicato nel sito del GAL "Metropoli Est" – www.galmetropoliest.com, nel sito www.psrsicilia.it/2014-2020.

Il GAL trasmetterà ai comuni soci, a mezzo PEC, il presente bando con richiesta di pubblicazione agli albi pretori e/o nel sito istituzionale del Comune.

Il GAL, successivamente, pubblicherà un avviso contenente i termini iniziali e finali di presentazione delle domande di sostegno. Tale avviso sarà parte integrante dello stesso bando.

Art. 14 - Domanda di sostegno

Prima della presentazione della domanda di sostegno, nel rispetto di quanto previsto nel D.P.R. n. 503/1999, il legale rappresentante del partenariato deve costituire e aggiornare, presso una struttura abilitata, un fascicolo aziendale del partenariato riportante la posizione anagrafica e la consistenza aziendale. Qualora il partenariato non sia ancora costituito, dovrà essere presentato per ciascun partner il fascicolo aziendale/anagrafico, aggiornato e validato, nel quale risulti documentata la consistenza aziendale o, per soggetti diversi dagli agricoltori, la posizione anagrafica.

Successivamente, il legale rappresentante deve presentare la domanda di sostegno tramite il portale SIAN, utilizzando il modello predisposto dall'amministrazione regionale di concerto con l'Organismo Pagatore. La domanda di sostegno deve essere imputata informaticamente a: "GAL Metropoli Est".

La sottoscrizione del modello di domanda, con firma digitale e sul cartaceo con firma autenticata nei modi di legge, esplicita la volontà del richiedente di accedere ai regimi di sostegno attivati con la sottomisura.

La domanda di sostegno, nel rispetto di quanto previsto nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014 - 2020", deve:

- fare riferimento ad un'unica procedura di selezione e ad un unico soggetto;
- essere formulata in modo organico e funzionale, ed essere completa della documentazione richiesta dal presente bando, pena la non ricevibilità della domanda stessa; la documentazione allegata deve essere valida dal punto di vista amministrativo, tecnico, economico e finanziario;
- riportare l'ammontare dell'importo richiesto dal potenziale beneficiario, che non può subire successivamente modifiche in aumento;
- fare riferimento ad un progetto per il quale il legale rappresentante del partenariato, o il soggetto capofila in caso di partenariato non ancora costituito, non abbia già ricevuto in passato contributi tramite PSR o ai sensi di altre norme regionali, statali o comunitarie o da altri enti o istituzioni pubbliche, a meno che non vi abbia formalmente rinunciato al momento della presentazione della domanda nell'ambito della sottomisura 16.9.

La stampa definitiva della domanda di sostegno, rilasciata informaticamente dal portale SIAN entro la data di scadenza del bando, debitamente firmata dal legale rappresentante del partenariato o dal capofila del partenariato non ancora costituito, deve essere presentata, completa degli allegati, in duplice copia (una in originale cartacea e una su supporto informatico), entro le ore 13:00 del decimo giorno successivo alla data di rilascio informatico, presso la sede operativa del **GAL "Metropoli Est" Strada vicinale Montagnola-Serradifalco, snc 90011 Bagheria (PA).**

Nella parte esterna della busta o del plico, oltre agli estremi del richiedente (almeno denominazione, sede e domicilio fiscale) dovrà essere riportata la seguente dicitura: *PSR Sicilia 2014-2020 – Sottomisura 19.2 - Sottomisura 16.9 "Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare – Ambito 2"* – NON APRIRE.

La domanda cartacea, insieme a tutti gli allegati, deve essere presentata entro i termini stabiliti dal bando a mezzo di raccomandata, corriere autorizzato o a mano. Solo nel caso di domande presentate

tramite il servizio di Poste Italiane con raccomandata o con pacco postale con avviso di ricevimento o trasmesse a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento tramite operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale e che sono abilitati a svolgere tale servizio, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Le domande di sostegno cartacee presentate oltre i termini previsti verranno ritenute irricevibili e l'ufficio competente darà apposita comunicazione al beneficiario interessato mediante pubblicazione sul sito web del GAL degli elenchi delle domande irricevibili, come descritto nei paragrafi successivi.

Con le stesse modalità, verranno respinte le richieste presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del bando di selezione, quelle non compilate con le modalità indicate tramite il sistema SIAN e quelle mancanti della documentazione richiesta.

Le domande di sostegno, ai sensi dell'art. 4 del reg. (UE) n. 809/2014, possono essere modificate, dopo la presentazione, in caso di errori palesi, quali:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati opportunamente documentati dal beneficiario a dimostrazione che l'errore commesso sia classificabile come "palese";
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati salvo quelli di seguito indicati.

Non sono considerati in ogni caso errori palesi:

- errata indicazione del CUAA;
- mancata apposizione della firma del richiedente sul modello di domanda di sostegno;
- errata o mancata indicazione della tipologia degli interventi componenti l'operazione;
- mancata compilazione dei campi obbligatori del modello di domanda provenienti dal fascicolo aziendale;
- mancata presentazione dei documenti previsti dal bando e/o dalle disposizioni specifiche.

Gli errori palesi possono essere corretti su iniziativa del Beneficiario mediante domanda di correttiva, che deve essere presentata prima della comunicazione relativa alla formulazione ed all'approvazione dell'elenco provvisorio.

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle "*Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014 - 2020*" di cui al DDG n. 2163 del 30/03/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15 - Documentazione

Alla stampa della domanda di sostegno rilasciata informaticamente dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del partenariato o dal capofila del partenariato non ancora costituito, da trasmettere in originale e in copia, deve essere allegata la documentazione di seguito elencata in duplice copia, sostituibile, nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, dall'autocertificazione contenente tutti gli elementi necessari, pena l'inammissibilità:

- documento di riconoscimento del legale rappresentante del partenariato, o del capofila;
- elenco dei documenti allegati alla domanda;
- relazione tecnica descrittiva;
- computo metrico estimativo analitico;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del dpr 445/2000 relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis concesso durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e copia del documento di identità del sottoscrittore;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 28/12/2000 n° 45 relativa alla disponibilità dell'immobile cui sono destinati gli interventi;
- documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei punteggi dei criteri di selezione;
- patto d'integrità sottoscritto dal beneficiario;
- progetto di cooperazione, redatto secondo il modello allegato al bando, che riporti almeno gli elementi indicati nel paragrafo "Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità";
- ove pertinente, copia delle analisi sulla salubrità del terreno e dell'aria (orti urbani e/o periurbani);
- **in caso di costituendo partenariato:**
    - fascicolo anagrafico e/o aziendale, aggiornato e validato, di tutti i componenti del partenariato;
    - accordo di partenariato, contenente un mandato con rappresentanza, con il quale i partner individuano e designano, tra loro, un soggetto capofila; il mandato deve avere i contenuti minimi indicati nel paragrafo "Impegni e obblighi del beneficiario";
    - Qualora pertinente, andrà prodotta copia degli atti con i quali i competenti organi di eventuali enti pubblici deliberano la partecipazione al progetto e eventuali oneri a carico;
    - dichiarazione di impegno a costituirsi entro i termini stabiliti dal GAL in fase di istruttoria della domanda;
    - bozza di regolamento interno, che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle attività prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e sia in grado di evitare possibili conflitti di interesse;
    - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del dpr 445/2000 relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis concesso durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e copia del documento di identità del partner designato "capofila"

in caso di partenariato già costituito:

- fascicolo aziendale, aggiornato e validato, del partenariato;
- atto costitutivo, statuto e regolamento interno dai quali si evincano chiaramente competenze e responsabilità di ogni partner dell'aggregazione (coerentemente con quanto indicato nel paragrafo "Impegni e obblighi del beneficiario");
- dichiarazione di impegno resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante le dichiarazioni di cui al paragrafo "Impegni e obblighi del beneficiario";
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del dpr 445/2000 relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis concesso durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e copia del documento di identità del rappresentante legale;

- check-list AGEA di autovalutazione per le procedure di gara sugli appalti pubblici, lavori e forniture (Autovalutazione PRE aggiudicazione gara) che viene allegata alla presente; nella fase successiva all'aggiudicazione della gara e comunque alla presentazione della prima do-

manda di pagamento utile, allegare alla stessa i quadri del modello di Autovalutazione POST aggiudicazione gara. (Ove pertinente)

Art. 16 - Procedimento amministrativo

Le attività amministrative relative all'istruttoria delle domande di sostegno (ricevibilità, ammissibilità, valutazione e concessione del sostegno) saranno eseguite secondo le indicazioni stabilite nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Sicilia 2014–2020 e nelle Disposizioni Attuative parte specifica16.9 "Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare" approvate con il DDG n. 1867 del 07.08.2018.

Nei paragrafi seguenti si riportano gli aspetti principali.

Art. 17 - Ricevibilità

La fase della ricevibilità consiste nella verifica:

- dei tempi di presentazione della domanda;
- della sottoscrizione della domanda nelle modalità previste nel bando;
- della presenza e completezza della documentazione richiesta.

Art. 18 - Ammissibilità e valutazione

In questa fase sarà garantito il controllo del rispetto dei criteri di valutazione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi definiti nel sistema VCM e presenti nel presente bando ed in eventuali aggiornamenti del sistema di verificabilità e controllabilità.

Il controllo di ammissibilità sarà finalizzato a verificare se i soggetti richiedenti possiedono i requisiti di ammissibilità così come previsti nel presente Bando e secondo le modalità previste dal PSR Sicilia 2014-2020 ed in conformità con la normativa comunitaria, nazionale in materia di appalti pubblici (ove previsto) di aiuti di stato ed altre norme attinenti (ove previsto).

Considerata la peculiarità degli investimenti previsti dalla operazione, l'istruttoria dovrà comprendere una visita preventiva sul posto per tutte le domande ritenute ammissibili, al fine di verificare la rispondenza degli atti progettuali con lo stato dei luoghi.

Nella fase di valutazione dovrà essere confermato o meno il punteggio derivato dall'autovalutazione del beneficiario in fase di compilazione della domanda, a partire dai criteri di selezione che lo stesso ha dichiarato di rispettare in fase di compilazione.

Il soggetto incaricato della ricevibilità, dell'ammissibilità e della valutazione è costituito da una Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione del Gal "Metropoli Est".

L'assenza della documentazione e delle informazioni, la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente comporterà la non ammissibilità e conseguente archiviazione della domanda.

I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno. L'omessa dichiarazione comporta la non attribuzione della priorità e del relativo punteggio. In fase di valutazione si procederà ad accertare il possesso della priorità dichiarata ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente.

Eventuali condizioni dichiarate nella domanda di sostegno iniziale, che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato. La perdita dei requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

Saranno ritenute ammissibili al sostegno le domande per le quali l'istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa con esito favorevole e che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto; di queste, saranno ammesse al sostegno le domande collocate in posizione utile, fino ad esaurimento delle risorse pubbliche stabilite dal bando.

Art. 19 – Formulazione delle graduatorie

Gli elenchi provvisori delle istanze ammissibili, con il relativo punteggio, di quelle escluse e di quelle non ricevibili, con indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità, approvate con delibera dell'Organo decisionale del GAL, verranno affissi nella bacheca del GAL e dell'Ispettorato dell'Agricoltura competente. Tali elenchi saranno pubblicati, con valore legale, nel sito del GAL: www.galmetropoliest.com;

La pubblicazione nel sito del GAL assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti partecipanti. Tutti gli interessati, entro i successivi 15 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi, potranno richiedere, motivandolo, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.

Entro i successivi 15 gg. il GAL provvederà all'eventuale riesame e darà comunicazione agli interessati dell'esito, procedendo, altresì, alla stesura delle graduatorie definitive delle domande ammesse e degli elenchi delle domande escluse con le motivazioni di esclusione.

Prima dell'approvazione dell'elenco definitivo il GAL potrà avviare dei controlli a campione per verificare i punteggi attribuiti.

Gli elenchi definitivi, approvati con delibera dell'Organo decisionale del GAL, saranno pubblicati sul sito istituzionale del GAL.

L'inserimento negli elenchi definitivi non comporta per i beneficiari un diritto al finanziamento, in quanto si potrà procedere al finanziamento in seguito all'istruttoria delle istanze, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista. La pubblicazione degli elenchi definitivi sul sito istituzionale del GAL assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze che non hanno raggiunto il punteggio minimo, per quelle escluse e per quelle non ricevibili.

Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di sostegno, è data la possibilità di presentare ricorso secondo le modalità indicate all'art. 24 del presente bando

Art. 20 – Provvedimenti di concessione del sostegno

L'atto di concessione del sostegno, adottato dal GAL, sarà emesso a chiusura dell'istruttoria tecnico-amministrativa. Il suddetto provvedimento riporterà almeno le seguenti informazioni:

- riferimento dell'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedimentali;
- dati finanziari relativi all'investimento ed al contributo ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, con l'individuazione delle quote di cofinanziamento FEASR. Le spese ammesse ed il contributo concedibile dovranno essere distinte per tipologia di intervento;
- modalità di erogazione del contributo con indicazione delle disposizioni operative per la concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale le varie attività dovranno essere ultimate e dovrà essere presentata la relativa rendicontazione;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni per violazioni;
- riferimenti per la presentazione delle domande di pagamento conformemente a quanto previsto dall'Organismo Pagatore e dalle presenti disposizioni;
- riferimenti per la presentazione della domanda di proroga o di variante (presentazione, documentazione, procedimento istruttorio e concessione o diniego);
- riferimenti ai controlli che l'Amministrazione si riserva di svolgere durante le attività;
- obbligo per il beneficiario di apertura di un conto corrente dedicato (anche se non necessariamente esclusivo).

L'atto di concessione sarà notificato al soggetto beneficiario interessato mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite notifica in mani proprie con attestazione di ricevimento o tramite PEC.

L'atto di concessione dell'aiuto deve riportare i riferimenti alle norme sugli aiuti di Stato dell'Unione applicabili, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE, e alle specifiche disposizioni della stessa norma cui si riferisce l'aiuto in questione.

Art. 21 – Tempi di esecuzione e proroghe

Il progetto di esercizio della cooperazione deve avere una durata di 12 mesi; le attività progettuali devono essere avviate entro tre mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione.

Per motivi eccezionali può essere concessa una sola proroga, fino ad un massimo di 6 mesi, su richiesta motivata sottoscritta dal legale rappresentante del partenariato, presentata al GAL "Metropoli Est" almeno un mese prima della scadenza del termine stabilito per la conclusione del progetto. Alla richiesta, adeguatamente motivata in merito alla necessità della proroga, deve essere allegata una relazione dettagliata sullo stato di attuazione del progetto.

Art. 22 - Variante

Il progetto originario può subire delle variazioni nel tempo, a condizione che le stesse non comportino modifiche tali da incidere sugli elementi che hanno reso l'iniziativa finanziabile. Le variazioni devono dipendere da esigenze obiettive, derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della presentazione del progetto.

Viene considerata variante anche l'eventuale cambiamento della composizione del partenariato dipendente dalla rinuncia di un soggetto partner, formalizzata durante lo svolgimento del progetto, alla partecipazione al partenariato per motivazioni eccezionali o per causa di forza maggiore (cfr. paragrafo 5.9.1 delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014 - 2020), o anche dalla sua sostituzione. In ogni caso, il partenariato deve assicurare la realizzazione delle attività in capo al partner uscente.

È possibile presentare una sola domanda di variante al progetto e una sola domanda di variante per il cambiamento della composizione del partenariato.

La domanda di variante deve essere presentata preliminarmente sul SIAN e deve contenere:

1. **in caso di variante al progetto:**
   - relazione con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
   - documentazione debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
   - quadro economico di confronto tra il progetto inizialmente approvato e quello proposto a seguito della variante, firmato dal legale rappresentante del partenariato;

in caso di modifica di un partner:

- richiesta di autorizzazione alla sostituzione del partner, adeguatamente motivata;
- documentazione comprovante il possesso in capo al subentrante dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- dichiarazione di impegno del subentrante a mantenere tutti gli impegni assunti dal partner uscente.

La stampa cartacea della domanda caricata sul SIAN, corredata della documentazione sopra riportata, deve essere inoltrata entro 10 giorni al GAL "Metropoli Est" per consentire l'avvio dell'istruttoria.

Art. 22.1 - Istruttoria della domanda di variante

La domanda di variante deve essere istruita anche al fine di determinare la spesa ammissibile e il contributo concesso; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento.

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità del progetto inizialmente approvato;
- non vengano alterate le condizioni relative all'ammissibilità del progetto, sia per quanto riguarda la compagine del partenariato, sia per quanto riguarda le caratteristiche delle attività progettuali;

- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente) e non comporti una variazione dell'importo ammesso a finanziamento superiore al 30%;
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario;
- nel caso di subentro, il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- nel caso di subentro, il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal partner uscente.

Sulla base degli esiti dell'istruttoria, il GAL "Metropoli Est" provvederà all'adozione del provvedimento di autorizzazione o alla comunicazione all'interessato del diniego all'autorizzazione. In caso di mancata autorizzazione alla variante, ai fini della rendicontazione delle spese rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

Le spese relative ad attività progettuali oggetto di variante sono ammissibili, in caso di autorizzazione, a far data dalla presentazione della domanda di variante sul SIAN.

Nel caso di variazioni della compagine partenariale, il legale rappresentante della stessa deve trasmettere l'atto di costituzione sottoscritto dal nuovo partenariato entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'autorizzazione alla modifica del partner.

Art. 23 - Domanda di pagamento

L'erogazione del sostegno avverrà in base ai costi ammissibili effettivamente sostenuti, comprovati dalla necessaria documentazione amministrativa e contabile. Non sarà concessa anticipazione.

Il beneficiario deve presentare le domande di pagamento tramite il portale SIAN. Le domande possono essere formulate esclusivamente sugli appositi modelli messi a punto dall'Organismo Pagatore AGEA e devono essere prodotte utilizzando la procedura informatica prevista. Il sistema non consente il rilascio di domande incomplete e/o riportanti anomalie bloccanti.

Le domande di pagamento devono essere imputate informaticamente a: GAL "Metropoli Est" – Strada vicinale Montagnola-Serradifalco, snc 90011 Bagheria (PA).

La stampa cartacea delle domande presentate sul SIAN, unitamente agli allegati richiesti, deve essere trasmessa entro 10 giorni, in originale e in copia, al GAL "Metropoli Est" – Strada vicinale Montagnola-Serradifalco, snc 90011 Bagheria (PA).

Nella parte esterna della busta o plico contenente la stampa della domanda di pagamento presentata sul SIAN, completa della documentazione prevista, dovranno essere riportati gli estremi del soggetto richiedente e la seguente dicitura: "*PSR Sicilia 2014 - 2020 – Domanda di pagamento a valere sulla Sottomisura 19.2 - Operazione 16.9 "Sostegno per la diversificazione delle attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare"– Ambito 2"*.

Il mancato rispetto dei termini suddetti comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca del sostegno.

Le domande possono essere spedite a mezzo raccomandata o corriere o presentate a mano. Nel caso di domande presentate tramite il servizio di Poste Italiane con raccomandata o con pacco postale con avviso di ricevimento, o trasmesse a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento tramite operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale, abilitati a svolgere tale servizio, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Le domande consegnate a mano o tramite corriere potranno essere accettate entro le ore 13:00 del decimo giorno successivo all'inoltro telematico; farà fede, a tal fine, la data apposta sulla ricevuta rilasciata dal GAL "Metropoli Est".

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore (AGEA) a seguito della presentazione, da parte del soggetto beneficiario, di una domanda di pagamento presentata tramite il portale SIAN, la cui copia cartacea viene inoltrata successivamente al GAL, entro i termini previsti dal presente bando. Le domande volte ad ottenere l'erogazione degli aiuti, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da AGEA e disponibile mediante il portale SIAN.

Per quanto non specificato qui di seguito, si rimanda a quanto stabilito nelle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale - PSR Sicilia 2014/2022, approvate con DDG n. 4239 del 12/11/2021 e successive modifiche ed integrazioni, ed a quanto stabilito nell'atto di concessione dell'aiuto del GAL.

Art. 23.1 - Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il legale rappresentante del partenariato o del capofila può richiedere l'erogazione di SAL in corso d'opera per attività parzialmente eseguite. L'erogazione di SAL viene effettuata previa presentazione della seguente documentazione:

- relazione sull'attività svolta con riferimento ai documenti di spesa per i quali si chiede il sostegno;
- copia dei contratti del personale dedicato all'attività progettuale; nei contratti dovranno essere indicati la qualifica, l'oggetto, la durata dell'incarico e l'impegno economico; per ciascun soggetto devono essere riportate, in apposito timesheet, le ore uomo che lo stesso ha dedicato al progetto;
- nel caso in cui il partner sia un Ente Pubblico copia della determina e/o delibera di attribuzione del personale al progetto di cooperazione e copia dei documenti contabili di spesa
- copia dei contratti degli incarichi professionali;
- relazioni sulle attività svolte dal personale dedicato all'attività progettuale;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- fatture quietanzate, nonché documentazione (bonifici, estratti conto) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità; le fatture quietanzate devono essere presentate in originale.
  Nel caso di fatture elettroniche, le stesse dovranno riportare, nel campo causale o altra parte, la seguente dicitura: PSR SICILIA 2014-2020, sottomisura 19.2/_____ ambito tematico ___, Bando GAL "_____" pubblicato il …/…/…/ C.U.P.....
- cronoprogramma attestante le date e i luoghi di svolgimento delle attività previste nel progetto di esercizio della cooperazione, vidimato dal legale rappresentante del partenariato;

- locandine, comunicati stampa e web, relazioni, registri presenze per le spese relative alle attività di animazione, elenco dei partecipanti, documentazione fotografica, ecc.;
- relazioni, elaborati e studi.

Il GAL "Metropoli Est" si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto necessario.

Possono essere presentate una o più domande di SAL, fermo restando che l'acconto erogato a fronte delle richieste di pagamento non può superare il 90% del contributo concesso.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento sarà effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e della congruità delle spese dichiarate in riferimento allo stato di avanzamento delle attività realizzate.

L'Ufficio istruttore, in fase di verifica amministrativa, annulla tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa con il timbro "Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Sicilia 2014-2020 Sottomisura 19.2 - 16.9", trattenendo copia conforme all'originale.

I controlli amministrativi comprendono anche procedure intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o comunitari o periodi di programmazione precedenti.

Il GAL "Metropoli Est" erogherà stati di avanzamento in funzione della completezza delle azioni rendicontate e stabilite dal bando. Il GAL "Metropoli Est" si riserva di effettuare visite sul luogo ove vengono realizzati le attività per la verifica dello stato effettivo di realizzazione delle attività.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nelle presenti disposizioni attuative specifiche, si rimanda a quanto indicato nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014-2020".

Art. 23.2 – Saldo

È prevista la presentazione di una domanda di pagamento del saldo, sul portale SIAN, entro e non oltre i 60 giorni successivi ai termini di scadenza concessi per la realizzazione delle attività, comprese eventuali proroghe.

I giustificativi di spesa e le fatture, per essere ammissibili al pagamento, devono essere emessi entro il termine previsto per l'esecuzione dei lavori e i relativi pagamenti devono essere completati entro il termine previsto dei 60 giorni per il rilascio informatico della domanda di pagamento sul SIAN. La domanda cartacea deve essere trasmessa al GAL "Metropoli Est" entro i successivi 10 giorni dal rilascio informatico. Il pagamento del saldo può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività comprovata da fatture, documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente; pertanto, alla domanda cartacea dovrà essere allegata la stessa documentazione richiesta per il SAL, unitamente a quella di seguito elencata:

- rendicontazione contabile e copia dei documenti che comprovino i pagamenti: fatture quietanzate, documentazione fiscale regolare, nonché documentazione (bonifici, estratti conto) dalla quale risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità; le fatture quietanzate devono essere presentate in originale;
- Nel caso di fatture elettroniche, le stesse dovranno riportare, nel campo causale o altra parte, la seguente dicitura: PSR SICILIA 2014-2020, sottomisura 19.2/_____ ambito tematico ___, Bando GAL "_____" pubblicato il …/…/…/ C.U.P.....

- relazione aggiornata e dettagliata sulle attività del personale dedicato all'attività progettuale, ed eventuali ulteriori contratti;
- relazioni, elaborati e studi realizzati nell'ambito delle attività progettuali previste;
- copia del materiale didattico e/o divulgativo diffuso.

Il GAL "Metropoli Est" provvederà a verificare la conformità delle attività eseguite con quelle previste nell'iniziativa progettuale e a redigere apposita check-list che riporti, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento. Inoltre il GAL "Metropoli Est" provvederà, inoltre, ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzate e/o con le forniture di materiali e servizi. Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non saranno riconosciuti ai fini della liquidazione.

Art. 24 – Ricorsi

Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di sostegno/pagamento il soggetto richiedente ha la facoltà di presentare ricorso giurisdizionale presso le sedi competenti.
Qualora l'Amministrazione accerti false dichiarazioni rese intenzionalmente, verranno applicate le sanzioni penali previsti dal D.P.R. n. 445/2000.
Le modalità di presentazione dei ricorsi sono riportati al punto **5.10 Ricorsi** delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali. Parte generale (Allegato A al D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016).

Art. 25 – Controlli e sanzioni

Così come previsto dall'art. 60, par. 2 del Reg. (UE) n 809/2014, il GAL, a seguito di delega formale da parte dell'Amministrazione, effettuerà i controlli amministrativi previsti dall'art. 48 del Reg.(UE) n 809/2014 sulle domande di sostegno e di pagamento.
Il GAL è tenuto a vigilare sul rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari, anche mediante sopralluoghi. In caso di mancato rispetto degli impegni e altri obblighi cui è subordinata la concessione del sostegno, esso procederà alla riduzione ed alla esclusione del sostegno stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa dal beneficiario. Fatta salva l'applicazione dell'art.63 del Regolamento di esecuzione (UE) n 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione del sostegno, sarà applicata per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti annessi e delle domande annesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 "Disciplina del regolamento di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" pubblicato nella GURI n 72 del 26.03.2019. Più in particolare si farà riferimento alle griglie di riduzione/esclusione predisposte dall'Amministrazione Regionale per la corrispondente misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014-2020, salvo eventuali integrazioni che si rendessero necessarie in relazione ai nuovi impegni.
Sulle domande di pagamento presentate l'Amministrazione Regionale effettuerà i "controlli in loco" ai sensi degli artt.49-50-51 del Reg.(UE) n.809/2014, verificando che l'operazione sia stata attuata in conformità delle norme vigenti del PSR Sicilia 2014-2020 e garantendo che l'operazione può beneficiare del sostegno del FEASR. Tali controlli avranno ad oggetto i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno. Inoltre, verifiche-

ranno l'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario e che la destinazione o la prevista destinazione dell'operazione corrisponda a quella dichiarata nella domanda di sostegno e per la quale il sostegno è stato concesso.
Ai sensi dell'art. 52 Reg. (UE) n.809/2014, per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo e durante il periodo degli impegni, l'Amministrazione Regionale, effettuerà i "controlli ex post" per verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'art. 71 del Reg. (UE) n 1303/2013 relativi al vincolo del periodo di non alienabilità e di destinazione d'uso o descritti dal Programma Rurale.

Art. 26 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento al PSR Sicilia 2014 - 2020, alle "*Disposizioni Attuative parte specifica"* della Operazione 16.9, approvate con D.D.G. n. 1864 del 07/08/2018, alle *"Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014 - 2020"* di cui al DDG n. 2163 del 30/03/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Il GAL è responsabile della conformità del presente bando ai contenuti della S.S.L.T.P. e alle disposizioni comunitarie che regolano la materia.

Il GAL si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

Tutte le informazioni sono disponibili:

- sui siti: www.psrsicilia.it/2014-2020 e www.galmetropoliest.com
- presso la sede operativa del GAL "Metropoli Est", sita in Strada vicinale Montagnola-Serradifalco, snc 90011 Bagheria (PA) – Tel 091/931206 – email: segreteria@galmetropoliest.org – PEC: gal@pec.galmetropoliest.org

Il R.U.P. del presente Bando è il Direttore del GAL "Metropoli Est" – Dott. Salvatore Tosi.

Art. 27 – Trattamento dati personali

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della riservatezza.
Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.), nonché del Reg. UE 2016/679 tutti i dati saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.
Il GAL "Metropoli Est", la Regione Siciliana, i soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, tratteranno i dati con modalità manuale e/o informatizzata esclusivamente al fine di poter assolvere a tutti gli obblighi giuridici previsti dalla Legge e Normative Comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
f.to *Rini Antonio*